



Decreto Dirigenziale n. 287 del 12/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA OFFICINA METALLICA RIPUARIA, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN QUALIANO ALLA VIA RIPUARIA, 4/B EX 38/A, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE FERRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Società Cooperativa Officina Metallica Ripuaria, con sede legale ed operativa in Qualiano alla via Ripuaria, 4/b ex 38/a** con attività di lavorazione ferro, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo del Settore con n. 861340 del 27.10.2010, integrata in data 30.11.2010 prot. 957574, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 2, per le attività a ridotto inquinamento atmosferico ed elencata nella parte II dell'allegato IV, denominata "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative nonché copia del parere del Comune di Qualiano, reso ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88, con nota prot. 9418 del 11.10.2005;

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi, iniziata il 21.01.2011 e conclusasi il 18.05.2012, i cui verbali si richiamano:

- a.1 il Rappresentante della Società ha dichiarato che l'opificio in questione sarà dotato di un unico camino in cui verranno convogliati i reflui captati da n. 2 cappe di aspirazione;
- a.2 l'ARPAC ha richiesto scheda riepilogativa con i valori di emissione e piano di manutenzione dell'impianto;
- a.3 la Società in data 21.06.2011 con nota acquisita al prot. 485459 ha trasmesso integrazione documentale, integrata in data 05.04.2012 prot. 266229, costituita da autorizzazione allo scarico delle acque reflue, relazione tecnica relativa al dimensionamento dei filtri a carboni attivi, piano di manutenzione e valori previsionali delle emissioni di SOV;
- a.4 l'ASL ha acquisito parere favorevole del Comune di Qualiano emesso con nota prot. n.9418 del 11.10.2005 ed ha espresso parere favorevole per quanto attiene gli aspetti igienico sanitari, subordinato al parere favorevole dell'ARPAC;
- a.5 l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC, al Comune (reitero del parere datato 11.10.2005 già espresso) ed alla Provincia un termine di 20 giorni dalla notifica del verbale per esprimere i propri pareri;

CONSIDERATO

- a. che a tutt'oggi l'ARPAC, la Provincia e il Comune, non hanno espresso il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i rispettivi assensi;
- b. che i valori delle emissioni previste al camino E1 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza, lo stabilimento sito **in Qualiano alla via Ripuaria, 4/b ex 38/a**, gestito dalla **Società Cooperativa Officina Metallica Ripuaria**, con attività di lavorazione ferro, per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 individuata alla lettera “hh” della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di cui all'art. 272 comma 2, quella in deroga individuate alle lettera “hh della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così definita: “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*”, lo stabilimento sito in **Qualiano alla via Ripuaria, 4/b ex 38/a**, gestito dalla **Società Cooperativa Officina Metallica Ripuaria** così come di seguito specificate:

2.

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	PORTATA nm ³ /h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Saldatura ed assemblaggio N. 2 postazioni	SOV Polveri Ossidi di azoto Manganese Rame	12,00 5,00 100,00 1,00 1,00	2500	Elettroaspiratore e filtri a carboni attivi

3. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 3.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche agli atti con n. 957574 del 30.11.2010 e prot. 266229 del 05.04.2012;
- 3.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 3.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
- 3.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 3.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi non appena saturi;
- 3.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 3.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 3.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 3.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 3.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 3.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 3.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 3.10. dovranno essere fornite alla Provincia le informazioni sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento idrico;
- 3.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 3.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 3.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

4. **precisare** che:

- 4.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 4.1. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
5. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
6. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

7. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i;
8. **notificare** il presente provvedimento alla **Società Cooperativa Officina Metallica Ripuaria, con sede legale ed operativa in Qualiano alla via Ripuaria, 4/b ex 38/a ;**
9. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Qualiano, alla Provincia di Napoli, all'ASL di competenza e all'ARPAC;
10. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi